



LENOCI

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE

Amministrazione Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali - Turismo

Centro Studi Polivalente - Via Caldarola - 70126 Bari

Telefono centralino - Fax 0805548738

cod.fiscale 80020770725 - cod. mecc. BATD13000T

Sito web: www.itclenoci.it - e-mail: batd13000t@istruzione.it pec: batd13000t@pec.istruzione.it

Regolamento di disciplina degli Studenti

Art.1: Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene emanato in esecuzione del disposto di cui all'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria superiore.
2. Il regolamento individua i comportamenti che configurano violazioni disciplinari, con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 del predetto D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, in ordine al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, individuando le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento.
3. Il presente Regolamento è a disposizione di quanti, genitori e studenti, ne facciano richiesta. Viene esposto in classe e in rete sul sito dell'Istituto; nel corso dell'anno scolastico 2015-16, ed all'inizio di ogni anno successivo, saranno dedicate in favore degli alunni alcune ore alla lettura e alla spiegazione del presente Regolamento, a cura del personale Docente.

Art.2: Finalità dei provvedimenti disciplinari

1. L'Istituto scolastico rappresenta una comunità educativa di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla formazione degli alunni come persone e allo sviluppo della loro personalità, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza del proprio agire, nonché alla valorizzazione del senso di responsabilità personale.
2. I provvedimenti disciplinari del presente regolamento hanno una precipua finalità educativa in quanto da un lato mirano al rafforzamento del senso di responsabilità personale degli allievi, dall'altro al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. Il procedimento disciplinare non può costituire occasione per discutere della didattica del docente o del contenuto di tale regolamento, ma è volto esclusivamente all'accertamento o meno della violazione commessa dagli studenti, né l'eventuale sanzione può influire sul profitto dello studente.

Art.3: Doveri degli alunni

E' dovere di ogni alunno dell'Istituto:

1. rispettare il regolamento d'Istituto e ogni altra normativa in vigore
2. frequentare le lezioni mattutine e/o pomeridiane con regolarità;
3. non effettuare assenze o ritardi o uscite anticipate finalizzate ad eludere ore di lezione o verifiche orali o scritte o prove pratiche in laboratorio;
4. fare giustificare dal genitore od esercente la potestà se minore, o, se maggiorenne, giustificare ogni assenza o ritardo o uscita anticipata in modo motivato: è facoltà del



Scuola sede di progetti Europei



LENOCI

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE

Amministrazione Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali - Turismo

Centro Studi Polivalente - Via Caldarola - 70126 Bari

Telefono centralino - Fax 0805548738

cod.fiscale 80020770725 - cod. mecc. BATD13000T

Sito web: www.itclenoci.it - e-mail: batd13000t@istruzione.it pec: batd13000t@pec.istruzione.it



Unione Europea

- Docente interessato o del Dirigente scolastico o di un suo delegato accertare, anche telefonicamente, la veridicità della giustificazione dell'assenza dalle lezioni presso il genitore o chi ne fa le veci;
5. non disturbare inopportuno lo svolgimento delle lezioni da parte del Docente in qualsiasi maniera, né mangiando o bevendo se non autorizzato;
 6. non leggere materiali non scolastici, né utilizzare apparecchi di qualsiasi natura (cellulari, cuffie ecc...) durante lo svolgimento delle lezioni;
 7. non recare disturbo ai propri compagni di classe durante lo svolgimento delle lezioni, impedendo loro l'esercizio del diritto allo studio;
 8. svolgere ogni verifica scritta o orale in classe in maniera leale e corretta, senza ausili di alcun genere: in particolare è vietata, se non consentita dal Docente, la consultazione di sussidi didattici o altro, incluso l'uso del cellulare;
 9. non sottrarsi alle prove di verifica intermedie e finali mirate alle valutazioni del livello di preparazione raggiunto;
 10. svolgere ogni compito assegnato a casa e/o in classe, secondo le modalità assegnate dal Docente di riferimento;
 11. portare con sé tutto il materiale didattico necessario richiesto dal Docente, incluso il libretto personale;
 12. tenere un comportamento corretto con il personale Docente e non docente, oltre che con i compagni di classe e con quelli dell'istituto, sia all'interno dell'edificio scolastico che al di fuori, durante le uscite didattiche, i viaggi d'istruzione, gli stages, le partecipazioni a conferenze o prove didattiche o altro, eventualmente svolti in ambienti diversi dall'edificio scolastico;
 13. rispettare le opinioni altrui e instaurare con docenti ed alunni dell'Istituto un comportamento ispirato alla civile, corretta e pacifica convivenza, nel rispetto dei reciproci ruoli;
 14. collaborare con gli operatori della comunità scolastica al mantenimento dell'ordine, della pulizia e della sicurezza degli ambienti in cui si opera;
 15. usare gli strumenti didattici in classe, in laboratorio e in palestra oltre che in ogni luogo dell'edificio scolastico in maniera corretta, segnalando tempestivamente ogni anomalia preesistente al Docente di riferimento o eventualmente ad altro Docente o a personale ausiliario della scuola,
 16. utilizzare ogni strumento nei laboratori o in palestra o in classe senza recare danni al fine di non ledere i diritti all'apprendimento di altri studenti;
 17. non danneggiare alcuno strumento didattico durante lo svolgimento delle lezioni, in classe, laboratorio, palestra, cortile;
 18. non recare danni di alcun tipo a persone e/o a suppellettili scolastiche (banchi, sedie, carte geografiche, armadi, quadri, ecc.) o alla struttura scolastica (muri, porte, finestre, piastrelle, sanitari nel bagno, ecc.);
 19. utilizzare un abbigliamento consono all'ambiente scolastico, tale da fornire sempre un'immagine ispirata all'ordine, alla pulizia, al rispetto del comune senso del pudore;



LENOCI

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE

Amministrazione Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali - Turismo

Centro Studi Polivalente - Via Caldarola - 70126 Bari

Telefono centralino - Fax 0805548738

cod.fiscale 80020770725 - cod. mecc. BATD13000T

Sito web: www.itclenoci.it - e-mail: batd13000t@istruzione.it pec: batd13000t@pec.istruzione.it

20. non esprimersi con linguaggio volgare, sia in classe che al di fuori, e comunque in ogni ambito riconducibile alla comunità scolastica di appartenenza;
21. non offendere né Docenti, né altri alunni, mantenendo sempre un comportamento ispirato all'autocontrollo e comunque non lesivo della dignità delle altre persone;
22. segnalare a un Docente o al Dirigente scolastico la presenza di situazioni di pericolosità, o qualsiasi altro fatto che possa compromettere la sicurezza di persone o cose esistenti all'interno dell'edificio scolastico;
23. recarsi ai servizi solo previa autorizzazione del Docente di riferimento;
24. non allontanarsi dall'aula senza il permesso del Docente di riferimento;
25. non sostare presso le macchine distributrici dell'Istituto al di fuori dell'orario consentito;
26. non sottrarre materiale scolastico od altro ad alcuno studente o Docente, né manomettere in qualsiasi maniera il libretto personale, il registro di classe e quello personale dei Docenti;
27. essere responsabili dei propri beni personali: la comunità scolastica non può essere ritenuta responsabile ad alcun titolo di danni a carico di oggetti dell'alunno, di cui si ignora l'autore;
28. non fumare in qualsiasi luogo, incluso il bagno, dell'edificio scolastico e dell'area esterna pertinente;
29. fare uso di sostanze alcoliche o droghe;
30. non fare propaganda politica, anche mediante distribuzione di materiale cartaceo o altro, in qualsiasi locale dell'edificio scolastico;
31. è assolutamente vietato lo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché portare all'interno dell'edificio scolastico oggetti contundenti o pericolosi, nonché armi di qualsiasi tipo.

Art.4: Responsabilità penale dello studente

1. Qualora un alunno commetta un atto che integri gli estremi di un reato, ferma l'applicazione della vigente normativa in ordine all'obbligatorietà della denuncia da parte del Dirigente scolastico, è disposto da quest'ultimo l'allontanamento precauzionale immediato dalla comunità scolastica, nel caso in cui vi sia pericolosità per l'incolumità delle persone.
2. La durata dell'allontanamento è connessa al permanere della situazione di pericolo e non può essere inferiore a giorni tre, né può essere convertita in altra sanzione.
3. Lo studente è comunque tenuto all'osservanza delle leggi vigenti.

Art.5: Responsabilità disciplinare dello studente

1. Lo studente è responsabile a livello disciplinare di ogni comportamento posto in essere in violazione ai doveri previsti dall'art. 3 del presente regolamento.
2. Alla violazione di uno dei doveri prescritti dall'art. 3 commessa da uno studente, anche in riferimento alla sua gravità, è prevista una sanzione.



LENOCI

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE

Amministrazione Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali - Turismo

Centro Studi Polivalente - Via Caldarola - 70126 Bari

Telefono centralino - Fax 0805548738

cod.fiscale 80020770725 - cod. mecc. BATD13000T

Sito web: www.itclenoci.it - e-mail: batd13000t@istruzione.it pec: batd13000t@pec.istruzione.it

Art.6: Responsabilità civile dello studente

1. Lo studente nel caso in cui abbia provocato un danno di qualsiasi natura è tenuto al risarcimento del danno emergente provocato.
2. Per danni non imputabili a persone specificamente individuate, che si verificassero nell'Istituto durante l'orario scolastico, verrà considerata responsabile la classe o il gruppo che utilizzava quell'ambiente.
3. L'ammontare del danno è fissato dal Dirigente.
4. Gli studenti sono direttamente responsabili di tutti i loro beni personali. In caso di omessa custodia o di smarrimento, l'Istituto non risponde della mancata custodia.

Art.7: Compiti della Comunità scolastica

1. Il personale non docente ha il dovere di segnalare fatti che costituiscono violazioni disciplinari commesse dagli alunni al Dirigente Scolastico, il quale può dar corso al relativo procedimento disciplinare.
2. Non sono ammesse segnalazioni di violazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento effettuate in forma anonima.
3. Il personale Docente ha facoltà di segnalare, con una **nota sul registro di classe**, episodi in violazione dell'art. 3 del presente regolamento, compiuti da uno o più studenti, anche non appartenenti a classi proprie.
4. Tale annotazione deve indicare il cognome dello studente individuato e descrivere, brevemente e concretamente, l'accaduto. Essa può dare inizio ad **immediata apertura del procedimento disciplinare** a carico dell'alunno, **se l'episodio descritto è di particolare gravità**.
5. La decisione in merito all'apertura o meno del procedimento disciplinare è affidata in via preventiva al Dirigente Scolastico. Qualora il Dirigente Scolastico ritenga di non promuovere azione disciplinare nei confronti dell'alunno, avrà la facoltà di **ammonire per iscritto** lo studente, trascrivendo sul registro di classe la parola "ammonito". Il Dirigente inoltre, potrà anche procedere all'ammonizione scritta **in caso di note disciplinari ripetute** (anche se non considerate di particolare gravità). Successivamente all'ammonizione del Dirigente, nel caso di ulteriori comportamenti scorretti segnalati sul registro di classe, il Consiglio di Classe potrà assumere l'iniziativa del **provvedimento disciplinare**.
6. In definitiva, è compito fondamentale della Comunità scolastica **indirizzare l'azione educativa a prevenire ogni condotta non corretta** da parte degli alunni. A tal fine, ogni singolo Docente deve valutare, caso per caso, gli strumenti più idonei ed opportuni da adottare al fine di evitare allo studente la possibilità di apertura di procedimento disciplinare.

Art.8: Diritti dello studente

Lo studente ha il "diritto allo studio", ed in particolare a seguire le lezioni senza essere disturbato da alcuno; in particolare:

- a) l'allievo ha diritto ad essere rispettato come persona;



LENOCI

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE

Amministrazione Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali - Turismo

Centro Studi Polivalente - Via Caldarola - 70126 Bari

Telefono centralino - Fax 0805548738

cod.fiscale 80020770725 - cod. mecc. BATD13000T

Sito web: www.itclenoci.it - e-mail: batd13000t@istruzione.it pec: batd13000t@pec.istruzione.it

- b) lo studente ha diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni purché in modo corretto e mai violento;
- c) è diritto dello studente essere tempestivamente informato di ogni contestazione di addebiti a suo carico da parte del Dirigente scolastico o di un suo delegato;
- d) lo studente ha diritto ad essere ascoltato dal Dirigente scolastico in via preventiva, al fine di esporre le proprie ragioni e consentire a quest'ultimo di possedere elementi sufficienti all'assunzione di decisioni in merito ad archiviazione o apertura di procedimento disciplinare;
- e) in ogni caso di violazione, anche non grave, lo studente ha il diritto di essere ascoltato dal Docente di riferimento;
- f) nel caso in cui il Dirigente scolastico decida di aprire il procedimento disciplinare a carico dell'alunno, questi ha diritto di essere "sentito" dal Docente Relatore, nominato dal Dirigente scolastico al fine di svolgere la fase istruttoria, e di fornire eventuali fonti di prove anche testimoniali circa il fatto di cui è incolpato;
- g) lo studente ha diritto a proporre reclamo alla Commissione di Garanzia avverso i provvedimenti disciplinari che comportano un allontanamento temporaneo dalla scuola superiore a un giorno, quale sanzione per la condotta ritenuta in violazione del presente regolamento;
- h) Nessuna sanzione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto dello studente. Tuttavia, in sede di scrutinio, **il Consiglio di classe può assegnare voto insufficiente come valutazione della condotta**, nell'ipotesi di gravi e reiterate violazioni ai doveri scolastici, che abbiano comportato ripetute sospensioni per più giorni.

Art.9: Organo competente in sede disciplinare

1. L'organo competente a deliberare in sede disciplinare la responsabilità e la relativa sanzione o la non responsabilità, è il Consiglio di Classe, che delibera in forma palese e a maggioranza relativa dei presenti, con esclusione della possibilità di astensione dal voto.
2. Il Docente che ha segnalato il fatto o è persona offesa dall'incolpato, ha il dovere di segnalarlo tempestivamente al Dirigente Scolastico, anche verbalmente.
3. Il Docente ha sempre la facoltà, in qualsiasi momento, di astenersi per motivi di opportunità dal partecipare al Consiglio di Classe convocato in sede disciplinare, senza inficiare la perfezione dell'organo collegiale disciplinare.
4. Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, ed è da ritenere perfetto in sede disciplinare con la presenza di tutte le componenti.
5. In nessun caso sono ammesse sostituzioni dei componenti dell'organo collegiale e, in caso di assenza giustificata di qualcuno di essi, si procederà ugualmente all'assunzione della decisione disciplinare, secondo le modalità previste nel comma 1.



LENOCI

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE

Amministrazione Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali - Turismo

Centro Studi Polivalente - Via Caldarola - 70126 Bari

Telefono centralino - Fax 0805548738

cod.fiscale 80020770725 - cod. mecc. BATD13000T

Sito web: www.itclenoci.it - e-mail: batd13000t@istruzione.it pec: batd13000t@pec.istruzione.it

Art. 10: Criteri di valutazione dell'addebito contestato allo studente

Il Consiglio di classe in sede disciplinare ha l'obbligo di tenere in esclusiva considerazione ai fini della decisione: a) quanto riferito dal Docente,

- a) l'intenzionalità o meno del comportamento dell'alunno e la rilevanza della violazione commessa;
- b) l'entità del danno e/o del pericolo causati dall'alunno a seguito del comportamento tenuto;
- c) le circostanze aggravanti (o sfavorevoli) ovvero i precedenti disciplinari commessi dall'allievo nel corso dell'anno scolastico frequentato, anche se di natura diversa, l'eventuale concorso di più persone (anche estranee all'istituto scolastico) alla violazione commessa, la reiterazione della condotta in esame;
- d) le circostanze attenuanti (o favorevoli) ovvero l'entità del fatto commesso, la non volontarietà del comportamento tenuto e l'assenza di ripetitività di condotte analoghe a quella in esame.

Art. 11: Le sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni sono applicabili a carico dello studente ritenuto responsabile in ogni caso di violazione di doveri previsti dall'art. 3 del presente regolamento, e sono ispirate al criterio di proporzionalità, tenuto sempre in considerazione il comportamento pregresso dell'allievo.
2. Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate direttamente dal Docente di riferimento o dal Dirigente Scolastico, **senza necessità di apertura di procedimento disciplinare**, e potranno consistere in
 - a) nota disciplinare (a carico del Docente: scritta in modo breve e circostanziato, individuando lo studente ritenuto responsabile);
 - b) ammonizione scritta (da parte del Dirigente: in caso di annotazioni ripetute, o di un episodio valutato come grave);
 - c) Inoltre, il Dirigente potrà disporre (sentito il Coordinatore del Consiglio di Classe ed il Docente testimone del gesto scorretto): l'allontanamento temporaneo dalla classe; il ritiro di materiale non scolastico (cellulari, ecc.), l'esclusione dalle visite di istruzione e da altre attività
3. Le sanzioni deliberate dal Consiglio di Classe, convocato in sede disciplinare dal Dirigente scolastico sono:
 - a) sospensione di un giorno (con o senza obbligo di frequenza), con comunicazione scritta alla famiglia;
 - b) sospensione da due a quindici giorni (con o senza obbligo di frequenza), a seconda della natura della violazione, con comunicazione scritta alla famiglia;
4. La sospensione superiore a quindici giorni è di competenza del Consiglio di Istituto.
5. I comportamenti non corretti dell'allievo continuati nel tempo ed annotati sul registro, anche quando configurino violazioni non gravi, determinano **l'ammonizione scritta del Dirigente** e, qualora ancora reiterati, sono causa di apertura di un procedimento disciplinare a carico dell'alunno, con provvedimento di sospensione.



LENOCI

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE

Amministrazione Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali - Turismo

Centro Studi Polivalente - Via Caldarola - 70126 Bari

Telefono centralino - Fax 0805548738

cod.fiscale 80020770725 - cod. mecc. BATD13000T

Sito web: www.itclenoci.it - e-mail: batd13000t@istruzione.it pec: batd13000t@pec.istruzione.it

Art. 12: La sospensione dalle lezioni

1. La sospensione è prevista per le violazioni ritenute dall'Organo disciplinare commesse con intenzionalità e/o ritenute gravi, oltre ai casi di recidiva di violazioni ai doveri prescritti dall'art. 3 del presente regolamento.
2. Essa consiste nell'allontanamento temporaneo dalle lezioni per un periodo di tempo della durata minima di giorni uno e massima di giorni quindici. Nel caso di sospensione per un giorno è possibile l'obbligo di frequenza, come pure è possibile anche per periodi superiori ad un giorno.

Art. 13: Progetti di recupero con valenza sociale

1. L'alunno ritenuto colpevole di violazione disciplinare, indipendentemente da essa e dalla sanzione inflitta ha, entro la fine dell'anno scolastico, la possibilità di sottoporre all'attenzione del Coordinatore di classe l'effettuazione personale di uno o più progetti con valenza sociale realizzati posteriormente all'irrogazione della sanzione disciplinare, al fine di offrire al Consiglio una visione positiva di sé.
2. Il progetto sopra individuato dovrà necessariamente essere svolto al di fuori dell'orario scolastico e potrà avere contenuto eterogeneo, con prevalenza per attività di volontariato o comunque svolte dall'alunno a titolo gratuito. Di ciò lo studente dovrà fornire idonea documentazione proveniente dalla persona fisica o giuridica o altro presso cui ha operato, attestante l'attività svolta, che dovrà essere allegata al progetto. In nessun caso il progetto con valenza sociale può essere presentato dallo studente anche ai fini del credito formativo e viceversa.
3. Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio può, ai fini della valutazione del voto di condotta, tenere in considerazione la documentazione offerta dall'alunno, previa disamina e valutazione circa la sua riferibilità al tipo di violazione commessa.
4. L'alunno può, prima di iniziare qualsiasi tipo di progetto di cui al comma 1, chiedere consiglio a qualsiasi Docente di classe o al Dirigente scolastico in merito ad esso.

Art. 14: Reclamo alla Commissione di Garanzia

1. E' ammesso reclamo esclusivamente avverso i provvedimenti che comportano la sospensione superiore a giorni uno dinanzi alla Commissione di Garanzia, redatto in forma scritta dagli esercenti la potestà se l'alunno è minorenne o personalmente dallo studente se maggiorenne.
2. Tale reclamo deve essere motivato e contenere, oltre ai dati di riferimento, o nuovi elementi di prova o indicare lacune nell'istruttoria o nella valutazione di essa, a pena di inammissibilità.

Art. 15: Commissione di Garanzia

1. Organo competente a decidere sui reclami di cui al precedente Art. 14 è la Commissione di Garanzia.
2. Essa è composta dal Dirigente Scolastico che la presiede, dal Presidente del Consiglio d'Istituto quale rappresentante della componente genitori, da due Docenti quali



LENOCI

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE

Amministrazione Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali - Turismo

Centro Studi Polivalente - Via Caldarola - 70126 Bari

Telefono centralino - Fax 0805548738

cod.fiscale 80020770725 - cod. mecc. BATD13000T

Sito web: www.itclenoci.it - e-mail: batd13000t@istruzione.it pec: batd13000t@pec.istruzione.it

rappresentanti della componente del personale Docente e da uno studente, rappresentante della componente studenti. Docenti e Studenti sono eletti tra i membri del Consiglio di Istituto in carica.

3. La Commissione di Garanzia, salvo quanto previsto nel comma precedente, dura in carica tre anni, con surroga annuale dei componenti decaduti.
4. La Commissione di Garanzia è competente a decidere in via definitiva sui reclami proposti e su eventuali conflitti in ordine all'interpretazione o all'applicazione del presente regolamento. Solo in quest'ultimo caso è ammessa la proposizione di istanze da parte del personale Docente.
5. La decisione della Commissione di Garanzia è definitiva.

Art. 16: Disposizioni generali

1. Il presente regolamento può essere modificato od integrato dal Collegio Docenti in ogni momento, anche durante l'anno scolastico in corso, ad istanza scritta, rivolta al Dirigente scolastico, di un quinto del numero effettivo dei componenti del personale Docente. In ordine a variazioni da apportare è ammesso il parere consultivo non vincolante degli studenti, assunto mediante i rappresentanti d'istituto dal Dirigente Scolastico o suo delegato.
2. Ogni anno il presente regolamento può essere integrato con allegati, che forniscono indicazioni operative sull'applicazione degli articoli.
3. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle normative scolastiche, civili, penali ed amministrative vigenti.

Approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 25 ottobre 2016

AFFISSO ALL'ALBO

Bari, 27 ottobre 2016